



COMUNE DI CIS

Piazza Centrale n.5
38020 Cis (Tn)
Tel. 0463/533132 Fax 0463/533083
C.F. 00291010221
www.comune.cis.tn.it
comune@comune.cis.tn.it

Riservato all'ufficio:

Comunicazione rinnovo piantagioni lungo le strade pubbliche

(ai sensi art.2 del Regolamento di Polizia Rurale ⁽¹⁾)

Il sottoscritto
nato a il
residente a Via e n° civico.....
codice fiscale tel. mail
(solo per Società/Ditta) in qualità di (legale rappresentante, titolare)
della (denominazione e/o ragione sociale)
con sede a.....CAP..... Prov.....via e n.civ.....

Solo se necessario:

titolare del **permesso di costruire / SCIA/** n. del
per i lavori di

COMUNICA

che il rinnovo delle piantagioni lungo le strade pubbliche:
verrà effettuato in data.....
su p.f. C.C. località

Allega:

- fotocopia di un valido documento di identità del richiedente.

Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all'utilizzo dei dati riportati sullo stesso, in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs 196/2003. L'informativa sul trattamento dei dati personali è resa disponibile dal Comune di Cis, attraverso il sito web istituzionale e presso gli uffici dello stesso. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della suddetta informativa.

Cis,

.....
⁽⁴⁾(firma)

RISERVATO AL COMUNE DI CIS

Parere _____

Data _____ SERVIZIO TECNICO – Settore Edilizia e Urbanistica

.....

NOTE

(1) Il "REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE", è stato approvato dal Consiglio Comunale n° 28/2023 in data 18/12/2023

Regolamento di Polizia Rurale:

Art. 1 Ambito e finalità

Il presente regolamento si propone di garantire, nell'ambito del territorio comunale,

- *la sicurezza del territorio agricolo come base fondamentale a servizio degli agricoltori, dei lavoratori e dei frequentatori in genere delle strade;*
- *il decoro del territorio agricolo quale elemento identitario ambientale e paesaggistico della comunità;*

Art. 2 Distanza per la messa a dimora di piantagioni lungo le strade

1. *Fatta salva l'applicazione del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, e del Regolamento edilizio, la distanza da rispettare dal confine di proprietà pubblica o comunque dal ciglio strada per il posizionamento di tutti gli ostacoli fissi e mobili quali ad esempio massi o pietre di qualsiasi dimensione, pali di qualsiasi materiale, tiranti ed altri accessori, dovranno essere adeguatamente evidenziati e posati/installati ad una distanza dal ciglio strada di almeno:*
 - *ml 1,50* calcolato in piano in prossimità delle strade di proprietà pubblica con senso dei filari perpendicolari alla strada;
 - *ml 0,70* calcolato in piano in prossimità delle strade di proprietà pubblica con senso dei filari paralleli alla strada;
 - *ml 0,50* calcolato in piano in prossimità delle strade di proprietà pubblica con la presenza di murature di sostegno con altezza minima di m 0.50;
2. *Tutti gli elementi o termini di confine con le strade comunali dovranno essere posati/installati a raso terreno, quelli già esistenti dovranno essere adeguati al presente regolamento entro 1 anno dalla sua entrata in vigore.*
3. *Fatta salva l'applicazione del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, la distanza da rispettare dal confine di proprietà pubblica o comunque dal ciglio strada per la messa a dimora di alberi da frutto o di altre piante non può essere inferiore a:*
 - a. **1,50 metri** per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
 - b. **2 metri** per le piante a taglia media, sorto ad altezza non superiore a quattro metri;
 - c. **3 metri** per le piante ad alto fusto sorto ad altezza superiore a quattro metri.

Per quanto riguarda le siepi, la distanza dal ciglio strada non può essere inferiore a:

- d. **0,50 metri**, nel caso in cui le siepi abbiano un'altezza da terra inferiore ad 1 metro;
 - e. **1 metro**, nel caso in cui le siepi abbiano un'altezza da terra compresa tra 1 e 2 metri.
 - f. **2 metri** nel caso in cui le siepi abbiano un'altezza da terra superiore ai due metri.
4. *Al fine della verifica delle distanze sopraindicate, i proprietari che intendono eseguire il rinnovo degli impianti, sono obbligati a comunicare agli uffici comunali l'inizio dei lavori tramite apposito modulo predisposto dall'amministrazione comunale.*
 5. *In ogni caso le piantagioni messe a dimora prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere adeguate alle norme contenute in questo Regolamento al momento del rinnovo dell'impianto e comunque non oltre il termine massimo del 31.12.2042. Le piantagioni messe a dimora successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento devono rispettare le norme del presente Regolamento.*
 6. *L'amministrazione comunale potrà prescrivere, ai fini della sicurezza della circolazione stradale e con provvedimento motivato, l'osservanza di distanze maggiori da quelle sopra indicate.*
 7. *L'amministrazione comunale potrà sempre disporre il taglio di piante, siepi o altra vegetazione che possano creare pericolo alla circolazione stradale.*
 8. *I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora, per effetto di intemperie o qualsiasi altra causa vengano a cadere sulla strada alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, frutta di qualsiasi genere, erba sfalcata, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.*

Art. 3 Reti antigrandine e reti di protezione in genere .

Al fine della tutela ambientale paesaggistica del territorio, tutte le nuove reti di copertura piantagioni installate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento quali:

- **coperture antipioggia** per ciliegio, piccoli frutti e colture vegetali non arboree;
- **coperture antigrandine** a favore di tutte le colture;
- **reti antinsetto**

Dovranno avere una colorazione scura della tonalità del grigio fino al nero

Art. 4 Vigilanza e Sanzioni

1. Il rispetto ed il controllo dell'applicazione del regolamento sono affidati al Corpo di Polizia Locale Alta Val di Non ed agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di fare rispettare le disposizioni dell'Autorità Comunale ed ai dipendenti appositamente individuati dell'Amministrazione Comunale
2. I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del presente regolamento sono applicati nel rispetto della procedura disposta dalla Legge 24.11.1981 nr. 689.
3. Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, deve interrompere immediatamente la condotta illecita ripristinando lo stato dei luoghi ed adempiendo alle prescrizioni contenute nel regolamento. In caso contrario l'amministrazione comunale si sostituisce al trasgressore nell'esecuzione del ripristino dei luoghi con rivalsa di spese a carico dello stesso.
4. chiunque viola le disposizioni dell'art. 2 commi 1,2,3,5,6,7 e art. 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 250,00 ad Euro 2.500,00 (p.m.r. 500,00 €) oltre al ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di 30 giorni
5. Chiunque viola l'art. 2 c 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00 (p.m.r. 50,00 €)
6. Chiunque viola l'art 2 c 8 è soggetto alle violazioni previste e punite dagli artt. 15 e 29 del C.d.S. compreso l'obbligo di ripristino dei luoghi
7. Decorso infruttuosamente tale periodo previsto per il ripristino dei luoghi, il Sindaco provvederà d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico del trasgressore o degli altri obbligati in solido tra i quali il proprietario, conduttore o altri soggetti titolari di diritti reali o di godimento. Nei casi di urgenza, il Sindaco fa eseguire immediatamente d'ufficio i lavori per il ripristino, addebitando al trasgressore od obbligati in solido le spese sostenute.